

# DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1400 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2022

**che modifica la direttiva 2008/72/CE del Consiglio al fine di estendere il periodo durante il quale gli Stati membri possono decidere le condizioni d'importazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, provenienti da paesi terzi**

[notificata con il numero C(2022) 5723]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/72/CE, la Commissione stabilisce se le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato culturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nell'Unione e conformi alle prescrizioni e condizioni di tale direttiva.
- (2) Attualmente, in attesa di detta decisione della Commissione, gli Stati membri che importano tali materiali da paesi terzi possono applicare a tali prodotti, fino al 31 dicembre 2022, condizioni d'importazione almeno equivalenti a quelle applicabili a prodotti simili ottenuti nell'Unione.
- (3) Tuttavia la Commissione non dispone ancora di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi.
- (4) Onde evitare l'interruzione del flusso di scambi, il periodo durante il quale gli Stati membri sono autorizzati ad applicare a tali prodotti condizioni almeno equivalenti a quelle applicabili a prodotti simili ottenuti nell'Unione dovrebbe essere prorogato oltre il 31 dicembre 2022. Tenuto conto degli investimenti e del tempo necessari per la produzione di tali prodotti conformemente alle condizioni d'importazione, è opportuno prorogare tale periodo di sette anni.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/72/CE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

All'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/72/CE, la data «31 dicembre 2022» è sostituita dalla data «31 dicembre 2029».

### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2022

*Per la Commissione*  
Stella KYRIAKIDES  
*Membro della Commissione*

---